



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 123 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 26 SETTEMBRE 2005.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – ING. ORFEO MAZZITELLI C/ COMUNE DI
MOLFETTA, SINDACO (QUALE CUSTODE GIUDIZIARIO
DELL'IMPIANTO) E IL COMMISSARIO DELEGATO PER
L'EMERGENZA AMBIENTALE IN PUGLIA – RICORSO PER
L'ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. N. 20471/2005 (ADEMPIMENTI
PER LA BONIFICA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN CONTRADA
"TORRE DI PETTINE"). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI
MOLFETTA.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **29 settembre 2005** al **14 ottobre 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

- In data 06.07.2005, con prot. n. 75, è stato notificato – a cura dell'Avv. Giovanna Corrente – il ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia – Bari – proposto dalla "Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a.", in proprio e quale capogruppo mandataria della A.T.I., formata con la soc. Newell Dunford Divisione Tollemache, in persona dell'amministratore unico Ing. Alberto De Flammeneis, contro il Comune di Molfetta, il Sindaco del Comune di Molfetta (quale custode giudiziario dell'impianto di compostaggio sito in contrada Torre di Pettine, giusto provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in data 01.10.2004, che - a seguito di un incendio sviluppatosi all'interno dell'impianto disponeva la sostituzione dell'Ing. De Flammeneis quale custode giudiziale) e il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale di Puglia;

La ricorrente, titolare di rapporto di concessione (stipulato con il Comune di Molfetta con convenzione rep. n. 4290 del 13.07.1990) per la gestione poliennale dell'impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi residui da impianti di depurazione o reflui o assimilabili, con il ricorso de quo intende ottenere l'annullamento dei seguenti atti:

- della nota sindacale prot. n. 20471 del 05.05.2005, con la quale il Sindaco, nella suindicata veste, trasmetteva un cronoprogramma ed altri adempimenti per la bonifica dell'impianto di compostaggio in C.da Torre di Pettine, nella parte in cui dispone che le attività "...verranno eseguite nella prospettiva del soggetto responsabile dello stato dei luoghi";
- del Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 46/CD del 12 aprile 2005 ad oggetto "Impianto di compostaggio di Molfetta a servizio del bacino di utenza BA/1. Operazioni di bonifica da parte del Custode giudiziario – Sindaco di Molfetta. Impegno della spesa di € 600.000,00"; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi ed ove occorra:
 - della nota del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, prot. n. 7982/CD/R del 26.10.2004;
 - della nota del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, prot. n. 8225/CD/R del 05.11.2004;
 - del verbale di riunione del 03.11.2004 e degli atti ivi allegati
 - della nota del Sindaco del Comune di Molfetta, Custode Giudiziario prot. n. 57739 del 21.12.2004;
 - della nota del Sindaco del Comune di Molfetta, Custode giudiziario prot. n. 9409 del 28.02.2005;
 - della nota del Sindaco del Comune di Molfetta, Custode giudiziario prot. n. 57740 del 21.12.2004;
 - della nota del Direttore dell'Agenzia Municipalizzata (componente la Commissione tecnica di supporto al Custode giudiziario) prot. n. 1895 del 27.04.2005;

Tutto quanto sopra premesso,

Ritenuto, risultando la domanda destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia - Bari – dalla "Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a.", come legalmente rappresentato, nominando quali rappresentanti e difensori dell'Ente gli Avv.ti Pasquale Minervini e Tommaso Poli, che già assistono il Comune di Molfetta nelle altre vicende giudiziarie che lo oppongono all'impresa "Mazzitelli", giuste delibere di G.C. n. 421 in data 06.11.2003 e n. 479 in data 03.12.2003;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio dinanzi al T.A.R. Puglia – Bari – instaurato dalla “Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a.”, come legalmente rappresentata, meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l’incarico di rappresentanti e difensori del Comune di Molfetta agli Avv.ti Pasquale Minervini, con studio in Molfetta, alla Via Cap. Magrone n. 71 e all’Avv. Tommaso Poli, con studio in Molfetta, alla Via Massimo d’Azeglio n. 35.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore dei professionisti incaricati.
- 3) di subordinare il conferimento dell’incarico all’accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l’avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell’atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 4) di dare atto che si procederà d’ufficio alla verifica dell’avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito nel suindicato atto di indirizzo. della G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 6) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
